



COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER "APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA".

L'anno **Duemiladodici**, e questo di **11** del mese di **Giugno**, alle ore 10:00, nella Residenza Comunale, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
1.	AVANZATI LORENZO		X
2.	MANTENGOLI PATRIZIA	X	
3.	FLORI STEFANO	X	
4.	BERTOCCI NICOLA	X	
5.	FLORI MASSIMO	X	
6.	CONTORNI ANDREA	X	
7.	NOCCI MASSIMO	X	
8.	DE BIASI FABIO		X
9.	BISCONTI FRANCESCO	X	
10.	TONDI TOMMASO	X	
11.	BARZOTTINI PIERO		X
12.	ZILIANI ARIANNA	X	
13.	TONDI ANDREA		X
14.	BENSI LORENZO		X
15.	GUERRINI ANDREA		X
16.	AREZZINI VELIO		X
17.	PACINI MARIO		X
		9	8

Presiede l'adunanza la Sig.ra MANTENGOLI PATRIZIA nella sua qualità di Vice Presidente , assistito dal Segretario Comunale Sig. NARDI GIULIO incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

ORIGINALE

Deliberazione n° 12 in data 11/06/2012

Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Guerrini Andrea Arezzini Velio e Pacini Mario.

Il Consigliere /Assessore Bertocci Nicola riferisce che il Revisore per motivi di salute non può essere presente.

Illustra la manovra l'Assessore Bertocci Nicola poi si passerà alle votazione dei punti da 2 a 14 (allegato 1).

Il Consigliere Stefano Flori: aliquote tra le più basse in Provincia. Vede l'atteggiamento della minoranza che ha abbandonato l'aula come strumentale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, con il quale veniva istituito l'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RITENUTO, pertanto, determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTO inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni possono, comunque, intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000 n° 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.omissis....";

VISTO il comma 156 dell'articolo 1 della Legge n° 296 del 27 Dicembre 2006 "Finanziaria 2007", che modifica l'art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs 30 Dicembre 1993, n° 504, attribuendo a partire dall'1 Gennaio 2007 al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici", così come modificato dal D. Lgs. del 23/03/1998, n. 56, che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.";

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali differito al 30 giugno 2012;

VISTO il comma 12 bis dell'articolo 13 del DL n 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che cita " ... omissis ... Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011 come modificato dell'art. 4 del D.L. 16/2012: ... "Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)....." ;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art.13, comma 9, del D.L. 201/2011 che cita: "..... I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), ", applicare un'aliquota ridotta, in quanto per effetto dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs 23/2011, tale categoria di immobili non beneficerebbe di alcuna riduzione fiscale che controbilanci, seppure parzialmente, il maggiore aggravio derivante da tale imposta;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 61 del 14/05/2012 con la quale è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012, nei modi previsti dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportato:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,94 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, come dalla normativa vigente	0,43 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	esenti
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.	0,70 per cento

RITENUTO necessario ed opportuno per conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione dell'anno 2012, tenuto conto della situazione economica e sociale esistente nel nostro comune e del gettito I.M.U. atteso stabilire, per i motivi sopra esposti, le aliquote nella misura di quelle approvate con deliberazione di Giunta Municipale n° 61 del 14/05/2012;

RITENUTO, inoltre necessario ed opportuno, approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- richiamare le premesse;
- di stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2012:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,94 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, come dalla normativa vigente	0,43 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n.	esenti

	133	
3)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.	0,70 per cento

- approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n° 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n° 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
- di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risulteranno necessari.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti UNANIMI

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

EC/ 24.05.2012

ORIGINALE

Deliberazione n° 12 in data 11/06/2012

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MANTENGOLI PATRIZIA

IL Segretario COMUNALE
Dr. NARDI GIULIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 11/06/2012

- E' divenuta esecutiva il , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr NARDI GIULIO